Roma, 16 aprile 2026

Prot. 53/2026/SG/AM

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Ai Coordinatori Funzioni centrali

Oggetto: CCNL Area Funzioni centrali e Funzioni Locali – Chiarimenti su componenti delegazione trattante di parte sindacale

Care tutte e cari tutti,

vi inviamo in allegato un recente parere Aran che fornisce un utile chiarimento sulla nomina dei componenti della delegazione trattante di parte sindacale relativamente alle Aree dirigenziali.

I CCNL Area Funzioni centrali e Area Funzioni Locali 2022-2024 individuano espressamente come soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa:

- le RSA di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Con l'orientamento applicativo ID37123, in allegato, l'Aran chiarisce che a prescindere dalla tipologia di incarico ricoperta dal dirigente sindacale nominato in delegazione trattante in base allo Statuto dell'organizzazione sindacale di appartenenza (es. "Segretario Aziendale", "Coordinatore Provinciale" etc.) **possono essere ricompresi nelle RSA solo i dipendenti dell'amministrazione**.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale aggiunto
Angelo Marinelli

All_Parere Aran ID37123

Via A. Bono Cairoli, 68 - 00145 Roma
Tel. 06440071 Fax 0644007506
E-mail: fp@cisl.it
Pec: fpcisl@pec.cisl.it
www.fp.cisl.it

Un’organizzazione sindacale rappresentativa e firmataria del CCNL relativo all’Area dirigenziale applicato nell’amministrazione può nominare quale componente della propria delegazione trattante, qualificato come “Segretario Aziendale” e “Coordinatore Provinciale”, un soggetto che non risulta essere dipendente dell’amministrazione?

Id: 37123

I CCNL relativi alle Aree della dirigenza prevedono che i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione sono:

1. a) le RSA di cui all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
2. b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

In merito, si precisa che i soggetti di cui alla lett. a) devono necessariamente essere dipendenti dell’amministrazione, mentre i soggetti di cui alla lett. b) possono anche essere estranei alla stessa.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che, senza entrare nel merito delle innumerevoli tipologie di dirigenti sindacali individuate dai singoli Statuti delle organizzazioni sindacali, l’amministrazione dovrebbe limitarsi a richiedere alla organizzazione sindacale interessata di

precisare, rispetto al nominativo in questione, se la sua nomina, ai fini della composizione della delegazione trattante di parte sindacale, rientri tra quelle di cui alla lett. a) o alla lett. b), tenendo appunto presente che possono essere ricompresi nella prima fattispecie solo i dipendenti dell’amministrazione.

Condividi Stampa Invia

Area/Comparto

Area funzioni centrali **Area funzioni locali** **Area istruzione e ricerca**
Area presidenza del consiglio dei ministri **Area sanità**

Argomento

Dirigente Sindacale Organizzazioni Sindacali Relazioni Sindacali Rsa
Soggetti Titolari Della Contrattazione Integrativa

Data pubblicazione
07 Aprile 2026

Lascia un feedback

Seguici su:

CONTATTI
Dove siamo:
Via G.B. Morgagni, 30/E - 00161 ROMA
Codice fiscale / P. IVA:97104250580

Contatto telefonico: 06.324831
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

Amministrazione Trasparente
Privacy
Dichiarazione di accessibilità
Banca Dati Contratti Integrativi
Accedi all'area personale
Calendario